

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-165 del 13/01/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA: GIORDANO SRL. ATTIVITA': LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, STRADA PROVINCIALE, LOC. CASE DRAGHI N. 28.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-178 del 13/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici GENNAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) – DITTA: GIORDANO SRL. ATTIVITA': LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, STRADA PROVINCIALE, LOC. CASE DRAGHI N. 28.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2859 del 17/08/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GIORDANO SRL (C.F. 01371960335), rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9060 del 29/08/2016 (acquisito al prot. Arpa n. 9945 del 19/09/2019), per l'attività di "lavorazione e conservazione prodotti a base di carne (escluso volatili)" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Strada Provinciale, località Case Draghi n. 28, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1241 del 14/03/2019 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la suddetta d.d. n.2859/2016, relativamente alla sola matrice "emissioni in atmosfera";
- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4634 del 02/10/2020 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la suddetta d.d. n.2859/2016, relativamente alla sola matrice "scarichi";

Considerato che:

- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 17106 del 01/12/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 198173 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico costituito dall'istanza di Permesso di costruire e dalla domanda di modifica sostanziale dell'AUA per "costruzione nuovo edificio artigianale ad uso salumificio" in Comune di Carpaneto P.no, località Case Draghi n. 28, presentato dalla Ditta "GIORDANO SRL" (C.F. 01371960335, attività: lavorazione e conservazione prodotti a base di carne svolta in Comune di Carpaneto P.no, località Case Draghi n. 28);
- con la medesima nota prot. ARPAE n. 198173/2022 è stata trasmessa la documentazione relativa al procedimento unico di cui trattasi, comprende l'endoprocedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "GIORDANO SRL" comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (Attività n. 9 del 12/01/2023 Sinadoc n. 38941/2022), risulta che:

- l'AUA vigente prevede che:
 - il valore medio giornaliero del quantitativo di carne suina da lavorare è pari a circa 1502 kg calcolato sulla base della produzione effettiva, mentre l'utilizzo medio giornaliero di carne suina calcolabile sulla base della capacità produttiva annua è pari a circa 2121 kg;
 - le emissioni in atmosfera attualmente provengono da un impianto termico a metano avente potenza pari a 380 kW e da vari torrini di ricambio aria;
- il progetto di modifica è finalizzato all'aumento della potenzialità di produzione per accogliere le carni provenienti dal distretto piacentino e, tramite la realizzazione del nuovo impianto di affettamento aziendale, all'aumento dell'offerta di mercato e del valore aggiunto relativamente alle produzioni a Denominazione di Origine Protetta. In particolare:
 - l'intervento sarà articolato in una fase di costruzione di un nuovo fabbricato e ampliamento strutturale, per accogliere le nuove soluzioni tecniche di lavorazione, produzione e trasformazione dei prodotti ivi compreso il confezionamento; nello specifico, saranno implementate soluzioni per la salatura e asciugatura del prodotto e soprattutto la stagionatura che, per i disciplinari DOP Piacentini, richiede tempi molto lunghi rispetto agli standard di mercato.
 - sono previsti locali dedicati alla spellatura, asciugatura e confezionamento dei prodotti in sottovuoto, al lavaggio delle attrezzature, l'installazione di una linea di affettamento completa di sistemi e impianti per la chiusura e immissione di gas inerte nelle vaschette per la conservazione, pesatura, etichettatura e incartonamento.
- è prevista l'installazione di 18 nuove emissioni: E32, E33, E34, E35 ed E36 da stagionatura, E37, E38 da cantina, E39 rinnovo aria, E40 asciugatoio, E41 rinnovo aria, E42, E43 asciugatoio-riposo, E44 lavorazione salatura, E45 pelatura, E46 rinnovo prodotto da pelare, E47 sottovuoto/affettatura, E48 etichettatura-incartonamento, E49 camera bianca classe 100;
- la ditta dichiara un incremento di capacità produttiva di circa il 50/70% rispetto alla situazione già autorizzata;
- il quantitativo previsto di carne suina da lavorare è pari a 708 t/anno, mentre la capacità produttiva di salumi è pari a 640 t/anno;
- la linea fanghi, l'impianto di combustione ed il motore per pompa antincendio hanno una potenzialità tale da rientrare nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (Attività n. 7 del 12/01/2023 Sinadoc n. 38941/2022), risulta che:

- la modifica riguarda la realizzazione di nuovi servizi igienici e l'installazione di un nuovo depuratore in sostituzione di quello esistente, che sarà posizionato su piano interrato lungo il lato est del nuovo fabbricato ed avrà una potenzialità pari a 867 A.E.. Il nuovo impianto di depurazione in progetto è di ultima generazione con una tecnologia costruttiva formulata sulla base delle attuali analisi di scarico e sulla proiezione di scarichi futuri tenuto conto dell'incremento produttivo e dalla variabilità determinata dai processi di lavorazione inseriti nel progetto;
- dall'insediamento pertanto originerà lo scarico di acque reflue industriali (**S1**), recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali (derivanti dal lavaggio dei prodotti a fine stagionatura e dal lavaggio e sanificazione dei locali e delle attrezzature) trattate mediante un impianto di depurazione a tecnologia MBR (Membrane Bio Reactor) avente una potenzialità pari a 867 A.E.;
 - acque reflue domestiche (provenienti dagli spogliatoi e dai servizi igienici del nuovo fabbricato) trattate con Fosse Imhoff;
- il pozzetto di prelievo fiscale è individuato con la dicitura "Pozzetto fiscale" nella Planimetria "Tav. 9 – Inquadramento generale rete scarichi stato di progetto - 06/09/2022" allegata all'istanza;
- presso l'insediamento sono presenti altri due punti di scarico che non necessitano di autorizzazione:
 - scarico S2, costituito esclusivamente dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici (fabbricato esistente) recapitanti in pubblica fognatura e pertanto sempre ammesso senza esplicita autorizzazione;
 - scarico S3, costituito da acque meteoriche pulite di piazzale e di copertura (pluviali) recapitanti in corpo idrico superficiale.

Considerato che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha presentato la relazione denominata "Previsione di impatto acustico", redatta ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che:

- con nota prot. n. 203785 del 13/12/2022, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - nota del Comune di Carpaneto Piacentino prot. n. 298 del 10/01/2023, trasmessa dal Suap dell'Unione Valnure Valchero con nota prot. n. 332 del 10/01/2023, acquisita al prot. Arpae n. 3827 in pari data:
 - parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269, c.3 del D.lgs. n. 152/2006;
 - parere favorevole in ordine alla matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8 c. 4 della L. 447/1995;
 - Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 112 della L.R. n. 3/99, con prescrizioni;
 - nota di Ireti Spa prot. n. RT000179-2023-P del 04/01/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 1358 in pari data: parere favorevole per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
 - nota prot. n. 5856 del 13/01/2023 del Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni, in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
 - nota dell'Azienda USL di Piacenza prot. n. 5867 del 13/01/2023, acquisita al prot. ARAPE n. 6246 in pari data: parere favorevole al rilascio dell'AUA;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale dell'AUA di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2859 del 17/08/2016), in favore della ditta "GIORDANO SRL" (C.F. 01371960335, attività: lavorazione e conservazione prodotti a base di carne svolta in Comune di Carpaneto P.no, località Case Draghi n. 28), per l'intervento di "costruzione nuovo edificio artigianale ad uso salumificio" ubicato in Comune di Carpaneto P.no, località Case Draghi n. 28, (che è anche sede legale della Ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico;

2. di impartire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E2 LAVORAZIONE 2 ZONA DI SOSSO E SALATURA

EMISSIONE E3 LAVAGGIO LAVAG + PRESA DA LAVAGGIO VESTIARIO + PL (LOCALE SPELLATURA) + SV (SOTTOVUOTO)

EMISSIONE E4 LAVORAZIONE 3 ZONA INSACCO E LEGATURA

EMISSIONE E5 ASCIUGATURA AS1

EMISSIONE E6 ASCIUGATURA AS2

EMISSIONE E7 ASCIUGATURA AS3

EMISSIONE E8 ASCIUGATURA AS4

EMISSIONE E9 ASCIUGATURA AS5

EMISSIONE E10 ASCIUGATURA AS6

EMISSIONE E11 ASCIUGATURA AS7

EMISSIONE E12 STAGIONATURA ST1

EMISSIONE E13 STAGIONATURA ST2

EMISSIONE E14 STAGIONATURA ST3

EMISSIONE E15 STAGIONATURA ST4

EMISSIONE E16 STAGIONATURA ST5

EMISSIONE E17 STAGIONATURA ST6

EMISSIONE E18 STAGIONATURA ST7

EMISSIONE E19 STAGIONATURA ST8

EMISSIONE E20 STAGIONATURA ST9

EMISSIONE E21 STAGIONATURA ST14 – (FUNZIONA IN ALTERNANZA CON ST15)

EMISSIONE E22 STAGIONATURA ST15 – (FUNZIONA IN ALTERNANZA CON ST14)

EMISSIONE E23 STAGIONATURA ST16

EMISSIONE E24 STAGIONATURA ST17

EMISSIONE E25 STAGIONATURA ST18

EMISSIONE E26 STAGIONATURA ST19

EMISSIONE E27 STAGIONATURA ST20

EMISSIONE E28 STAGIONATURA ST21

EMISSIONE E29 STAGIONATURA ST22

EMISSIONE E30 STAGIONATURA ST23

EMISSIONE E31 LOCALE CONFEZIONAMENTO

EMISSIONE E32 STAGIONATURA

EMISSIONE E33 STAGIONATURA

EMISSIONE E34 STAGIONATURA

EMISSIONE E35 STAGIONATURA

EMISSIONE E36 STAGIONATURA

EMISSIONE E37 CANTINA

EMISSIONE E38 CANTINA

EMISSIONE E39 RINNOVO ARIA

EMISSIONE E40 ASCIUGATOIO

EMISSIONE E41 RINNOVO ARIA

EMISSIONE E42 ASCIUGATOIO – RIPOSO

EMISSIONE E43 ASCIUGATOIO – RIPOSO

EMISSIONE E44 LAVORAZIONE SALATURA
EMISSIONE E45 PELATURA
EMISSIONE E46 RINNOVO PRODOTTI DA PELARE
EMISSIONE E47 SOTTOVUOTO AFFETTATURA
EMISSIONE E48 ETICHETTATURA – INCARTONAMENTO
EMISSIONE E49 CAMERA BIANCA

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, la data di messa in esercizio degli impianti generanti le emissioni da E32 ad E49, con almeno 15 giorni di anticipo;
- c) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- d) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di stabilire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto dei limiti di cui alla sopra richiamata AUA n. 2859 del 17/08/2016 e, a far tempo dalla comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di trattamento, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti fissati dalla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., colonna "Scarico in rete fognaria";

4. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **23** mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **5500** mc.;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- f) deve essere effettuata una costante e periodica pulizia della vasca tricamerale, che tratta i reflui in uscita dall'impianto automatico di lavaggio dei carrelli usati, prevedendo la rimozione sia dei sedimenti che del materiale galleggiante. La documentazione relativa a tali operazioni dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause

dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

8. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.